

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4645

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disciplina degli itinerari turistici denominati
« percorsi delle castagne »

Presentata il 27 settembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende favorire un'offerta turistica sempre più dinamica e qualificata, attraverso metodi e forme di accoglienza più diversificati e attrattivi. Il comparto turistico, com'è noto, rappresenta per il nostro Paese un elemento fondamentale dello sviluppo economico di primaria e assoluta importanza. In particolare, nei confronti del turismo di montagna e delle zone montane di bassa o media altitudine che non possono usufruire dei vantaggi del turismo invernale da neve o di determinate attrazioni ambientali o naturalistiche, la connessione tra l'agricoltura, il cui ruolo multifunzionale è riconosciuto anche dall'Unione europea, e il turismo quale volano in grado di offrire nuove opportunità economiche e anche occupazionali, possono costituire un binomio vincente per contribuire a

incrementare il prodotto interno lordo dell'Italia.

La presente proposta di legge, pertanto, s'inserisce in tale scenario economico e agri-turistico, attraverso una serie di disposizioni volte a favorire e a incentivare il turismo utilizzando un'offerta « caratteristica » quale la rappresentazione della bellezza naturalistica dei boschi di castagno e della produzione delle castagne.

Le norme che s'intendono introdurre con la presente proposta di legge perseguono la finalità di coniugare la produzione agricola con forme di imprenditorialità locale, artigianato e di strutture turistiche affinché si possano determinare quelle condizioni idonee e favorevoli per lo sviluppo e per un incremento del reddito, come già accade in altre parti d'Europa. Si propongono pertanto la disciplina, la promozione e la valorizzazione, da parte delle

regioni, nel rispetto della competenza legislativa dello Stato, nella realizzazione dei « percorsi delle castagne ».

Tale progetto si realizza attraverso l'impegno di più soggetti, pubblici e privati, che si rendono disponibili e che concorrono allo stesso fine anche con iniziative autogestite.

L'articolo 1, comma 1, detta i principi e le finalità della proposta di legge, che, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione in materia di legislazione concorrente, intende valorizzare l'offerta turistica, la peculiarità e lo sviluppo dell'economia dei territori ad alta vocazione di coltura e di produzione delle castagne e in particolare di quelle prodotte nelle zone collinari e di montagna. Il successivo comma 2 stabilisce che le regioni, sentite le comunità montane e le amministrazioni provinciali, disciplinano, con proprie leggi, itinerari turistici denominati « i percorsi delle castagne ». Il comma 3 precisa che « i percorsi delle castagne » sono indicati da segnali e da cartelli che indicano la vocazione e la zona di produzione del frutto. Tali cartelli indicano anche centri abitati, edifici d'interesse storico-artistico, musei, valori ambientali e attrattive naturalistiche, infrastrutture alberghiere, di ristorazione e sportive.

L'articolo 2, con il comma 1, attribuisce alle amministrazioni provinciali, alle comunità montane, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle organizzazioni di categoria e ad altri organismi, pubblici e privati, interessati, la potestà di redigere appositi disciplinari che regolamentano la costituzione, la realizzazione e la gestione dei « percorsi delle castagne ». Il comma 2 prevede che nei disciplinari sono indicate, per ciascun organismo interessato al progetto, le quote di impegno per la realizzazione del progetto stesso. I disciplinari sono trasmessi alla regione competente. Il comma 3 stabilisce invece che, la regione, esaminati i disciplinari e verificate la congruità del progetto con la vocazione del territorio interessato, nonché la coerenza degli impegni assunti dai promotori, ne autorizza la realizzazione. Con il comma 4

si dispone che gli enti, gli organismi e i soggetti promotori del progetto relativo al disciplinare di cui al comma 1 provvedono alla costituzione di un comitato organizzatore al fine di:

a) realizzare i « percorsi delle castagne »;

b) promuovere, propagandare e pubblicizzare, in collaborazione con le organizzazioni e con le associazioni interessate, i « percorsi delle castagne »;

c) assicurare la promozione e l'inserimento dei « percorsi delle castagne » negli strumenti di promozione turistica;

d) reperire fondi pubblici e privati per la realizzazione e per la gestione dei « percorsi delle castagne »;

e) controllare il rispetto e il buon funzionamento del progetto.

L'articolo 3 stabilisce che le comunità montane e le province provvedono alla realizzazione di appositi cartelli di promozione dei « percorsi delle castagne », anche multilingue, che indicano i valori naturali, culturali e ambientali ivi presenti e incentivano il consumo delle castagne.

Infine, con l'articolo 4 si prevede, attraverso i commi 1 e 2, che la realizzazione e la gestione dei « percorsi delle castagne » sono ammesse ai finanziamenti dell'Unione europea relativi ai fondi strutturali e che la realizzazione di materiale informatico, pubblicitario, di propaganda e di produzione dei « percorsi delle castagne » è ammessa ai finanziamenti pubblici, statali, regionali e locali, in particolare dell'Agenzia nazionale del turismo e delle aziende di promozione turistica.

In definitiva la realizzazione dei « percorsi delle castagne » persegue finalità, come peraltro esposto, economico e agroturistico, per sostenere le aziende castanicole le cui caratteristiche, in Italia, sono di piccola e media dimensione.

L'80 per cento delle aziende e il 40 per cento della superficie, nella media, sono ricompresi nella classe di SAU 0-5 ettari. Attualmente tutto il comparto soffre di

una crisi legata alla concorrenza internazionale, al sottodimensionamento delle aziende, alla parziale aggregazione dei produttori in forme associate e alla scarsa diversificazione dei prodotti. Il comparto è meritevole di attenzione da parte del le-

gislatore in quanto, come già rilevato, esso rappresenta un fondamentale presidio del territorio e una coltura essenziale per la salvaguardia dell'assetto ambientale, sociale e rurale delle aree collinari e montane.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché delle competenze in materia regionale, reca disposizioni per valorizzare l'offerta turistica, la peculiarità e lo sviluppo dell'economia dei territori ad alta vocazione di coltura e di produzione delle castagne e, in particolare, di quelle prodotte nelle zone collinari e di montagna.

2. Le regioni, sentite le comunità montane e le amministrazioni provinciali, disciplinano, con proprie leggi, itinerari turistici denominati « percorsi delle castagne ».

3. I « percorsi delle castagne » di cui al comma 2 sono indicati da segnali e da cartelli che recano la vocazione e la zona di produzione del frutto. Tali cartelli indicano anche centri abitati, edifici d'interesse storico-artistico, musei, valori ambientali e attrattive naturalistiche, infrastrutture alberghiere, di ristorazione e sportive.

ART. 2.

(Regolamentazione della gestione dei « percorsi delle castagne » e competenze regionali).

1. Le amministrazioni provinciali, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di categoria interessate e altri organismi, pubblici e privati, interessati redigono appositi disciplinari che regolamentano la costituzione, la realizzazione e la gestione dei « percorsi delle castagne ».

2. Nei disciplinari di cui al comma 1 sono indicate, per ciascun organismo interessato al progetto, le quote di impegno per la realizzazione del progetto stesso. I

disciplinari sono trasmessi alla regione competente.

3. La regione, esaminati i disciplinari di cui al comma 1, verificata la congruità del progetto con la vocazione del territorio interessato, nonché la coerenza degli impegni assunti dai promotori, ne autorizza la realizzazione.

4. Gli enti, gli organismi e i soggetti promotori del progetto relativo al disciplinare di cui al comma 1 provvedono alla costituzione di un comitato organizzatore al fine di:

a) realizzare i « percorsi delle castagne »;

b) promuovere, propagandare e pubblicizzare, in collaborazione con le organizzazioni e con le associazioni interessate, i « percorsi delle castagne »;

c) assicurare la promozione e l'inserimento dei « percorsi delle castagne » negli strumenti di promozione turistica;

d) reperire fondi pubblici e privati per la realizzazione e per la gestione dei « percorsi delle castagne »;

e) controllare il rispetto e il buon funzionamento del progetto.

ART. 3.

(Cartelli di promozione).

1. Le comunità montane e le province provvedono alla realizzazione di appositi cartelli di promozione, anche multilingue, dei « percorsi delle castagne » che indicano i valori naturali, culturali e ambientali ivi presenti e incentivano la conoscenza e il consumo delle castagne.

ART. 4.

(Finanziamenti).

1. La realizzazione e la gestione dei « percorsi delle castagne » sono ammesse ai finanziamenti dell'Unione europea relativi ai fondi strutturali.

2. La realizzazione di materiale informatico, pubblicitario, di propaganda e di promozione dei « percorsi delle castagne » è ammessa ai finanziamenti pubblici, statali, regionali e locali, in particolare dell'Agenzia nazionale del turismo e delle aziende di promozione turistica.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0053460